



**TRIBUNALE DI MATERA**  
**SEGRETERIA-PRESIDENZA**

Tel.0835/343224-225-226

N. 2334 PROT.

Matera, 12 ottobre 2016

Risposta a nota n.

**OGGETTO:** Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità – art.54 D.Lgs 27/2000 e D.M. 26/3/2001 – art.165 C.P. artt.186 co.9 bis e 87 co.8 bis CdS.

Al Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale	MATERA
AL Sig.Presidente della sezione penale	SEDE
Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati	MATERA
All'Ufficio Esecuzione Penale Esterna Via Dei Mille	POTENZA
Funzionari area penale: Sig.ra Bruna Carbellano Sig.ra Filomena Liuzzi	SEDE
Giudice di Pace	MATERA
Giudice di Pace	PISTICCI
Sig.Gerardo Spera (per la pubblicazione sul sito)	SEDE

Per quanto di rispettiva competenza, in allegato rimetto copia della convenzione tra il Tribunale di Matera ed il Comune di Gorgoglione, sottoscritta in data 12.10.2016.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

(dr.ssa *Filomena* PERRONE)

ALLEGATO: alla delibera di G.C. n.64 del 21/09/2016

**TRIBUNALE DI MATERA**  
**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'**  
**AI SENSI DELL'ART.54 DEL D.LGS 28 AGOSTO 2000 N. 274**

**PREMESSO**

Che a norma dell'art.54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 224 bis del D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 (nuovo codice della Strada) in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e del art.73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il Giudice di Pace e il Giudice monocratico Possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'art. 116 DPR 309/1990 ( lotta alle dipendenze).  
Che l'art.2, comma 1, del D.M. 26 Marzo 2001, emanato a norma dell'art.54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;  
Che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questioni con atto del 16 Giugno 2001;

**CONSIDERATO**

Che l'Ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo, si stipula la presente convenzione (di seguito la Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. GAETANO CATALANI Presidente del Tribunale di Matera, giusta delega di cui in premessa e il Comune di Gorgoglione nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore Sig. Giuseppe FILIPPO autorizzato alla firma della presente convenzione con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 21.9.2016;

**ART. 1**  
**ATTIVITA' DA SVOLGERE**

L'amministrazione consente che n. 1 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.54 del decreto legislativo citato in premessa prestino presso le

proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività. In conformità con quanto previsto dall'art.1 del decreto ministeriale citato in premessa, l'Amministrazione specifica che, l'attività non retribuita in favore della collettività ha ad oggetto le seguenti prestazioni;

- Attività di supporto nell'organizzazione di manifestazioni pubbliche nel periodo estivo ed invernali;
- Attività di supporto nella promozione culturale e turistica del comune;
- Attività di supporto nei progetti di promozione delle politiche sociali e di tutela ambientale;
- Attività di supporto nelle attività di uffici comunali e bibliotecarie;
- Attività di supporto nella manutenzione di beni del comune e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini e ville;
- Altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità penitenti secondo la specifica professionalità o, ai sensi degli artt. 186 e c.9 e 187 c.8 bis C.d.S. prioritariamente nel settore della sicurezza e dell'educazione stradale;

## ART. 2

### MODALITA' DI SVOLGIMENTO

L'attività non retribuita in favore della collettività, è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33 comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità. Ai sensi dell'art. 73 c.5 bis D.P.R. 309/1990 e degli artt. 186 c.9 bis e 187 c.8 bis C.D.s., il Giudice, con il decreto di condanna o con ala sentenza, incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, attività sulla quale l'ufficio riferisce periodicamente al Giudice;

## ART. 3

### SOGGETTI INCARICATI DI COORDINARE LE PRESTAZIONI

I soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo istruzioni sono:

- Area Tecnica

L'amministrazione comunale si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titoli di funzione organizzative incaricati di coordinare l'attuazione della presente convenzione.

## ART. 4

### MODALITA' DI TRATTAMENTO

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'amministrazione comunale si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì, che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conforme a quanto dispone l'art. 54, commi 2,3 e 4 del citato Decreto Legislativo.  
L'amministrazione si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.

#### ART. 5

##### **DIVIETO DI RETRIBUZIONE- ASSICURAZIONI SOCIALI**

E' fatto divieto all'Amministrazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.  
E' obbligatoria ed a carico dell'Amministrazione l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni.

#### ART. 6

##### **VERIFICHE E RELAZIONE SUL LAVORO SVOLTO**

L'Amministrazione ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'ufficio Locale di esecuzione Penale Esterna di Matera (Via Cappelluti, 60/62 tel 0835/334572) laddove sia competente per i controlli sullo svolgimento dell'attività lavorativa ai sensi dell'art. 73 c.5 bis D.P.R. 309/1990 e degli artt. 186 c. 9 bis e 187 c.8 bis C. d.S. , qualsiasi violazione in osservazione o irregolarità nell'esecuzione dell'attività da parte dei soggetti inseriti presso di sé, inoltre si impegna a consentire in qualsiasi momento le attività di controllo da parte del personale incaricato dal predetto Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna.  
AL termine dell'esecuzione della pena , i soggetti incaricati ai sensi dell'art.3 della convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato, qual'ora l'attività di controllo sia stata svolta dall' UEPE, la relazione andrà ad essa tempestivamente trasmessa, in modo che l'Ufficio ne riferisca al Giudice.

#### ART. 7

##### **RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Amministrazione.

#### ART. 8

## DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà la durata di anni uno a decorrere dalla stipula della presente. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, all'ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna competente, nonché al Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria- Direzione Generale degli Affari Penali e al Ministero della Giustizia- Dipartimento Amministrazione Penitenziaria- Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna.

Matera, 12 ottobre 2016

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE F.F.  


